

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/D

(Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 settembre 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Dott. Vittorio Martusciello, Presidente, Dott. Vincenzo Russo, Prof. Vittorio Alvino, Vice Presidenti; Dott. Alfonso Barbarano, Avv. Francesco Bevivino, Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo De Luccia, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Dott. Massimo Procaccini, Dott. Alberto Stancanelli, Avv. Giuseppe Vescuso, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

1. RECLAMO N. 28 DELLA A.S. SISAS PERUGIA C5 AVVERSO IL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ROCHA DA SILVA ROGERIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' ROMA CALCIO A 5

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo della A.S. SISAS Perugia C5 e dispone incamerarsi la tassa.

2. RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LPSC N. 40 IN MERITO ALLA AUTENTICITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI ECONOMICI CALCIATORI SCALZO CHRISTIAN, MERENDA ANDREA FEDERICO, GIANELLO ANDREA, FUSARO DANILO E STOCCO NICOLA

RIUNITA CON

3. RECLAMO N.41 DEL CALCIATORE SCALZO CHRISTIAN AVVERSO L'AUTENTICITA' DELLA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE SUL CONTRATTO ECONOMICO

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione per l'espletamento di ulteriori atti istruttori.

4. RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA LPSC N.47 IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI TINO LUCA E LA MACCHIA ANDREA

La Commissione Tesseramenti dichiara che i calciatori Tino Luca e La Macchia Andrea, alla data del 24 agosto 2005, ed agli effetti previsti dalla delibera del Presidente Federale n. 54 del 23 agosto 2005, avevano lo status di "Giovani di Serie"

5. RECLAMO N. 43 DEL CALCIATORE SPINELLI FERNANDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL C.R. CALABRIA LND DI REIEZIONE DELLO SVINCOLO PER ACCORDO, EX ART. 108 NOIF

La Commissione Tesseramenti respinge il reclamo del calciatore Spinelli Fernando ed ordina incamerarsi la tassa.

6. RECLAMO N. 118 DEI SIGNORI LEONARDI PIETRO E RODRIGUEZ EVELYN TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO MINORE LEONARDI NICHOLAS IN FAVORE MORTARA CALCIO

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

7. TRASMISSIONE ATTI N.119 EX ART. 109 N.O.I.F. DAL C.R. PUGLIA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE CALABRESE PIERANGELO DALLA A.S. PRO GIOIA

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo del calciatore Calabrese Pierangelo per intervenuta rinuncia all'istanza.

8. RECLAMO N. 1 DEL CALCIATORE PASQUALINI MARCO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA POL. ALBALONGA PERCHE' NON SOTTOSCRITTO DAL GENITORE QUANDO ERA MINORENNE

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione per l'espletamento di ulteriori atti istruttori.

9. TRASMISSIONE ATTI N. 5 DEL C.R. TOSCANA LND IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA', EX ART. 109 NOIF, DEL CALCIATORE REBUFFI VITTORIO, DALLA SOCIETA' ORLANDO GUASTICCE SRL

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo del calciatore Rebuffi Vittorio.

10. RICORSO N. 6 PER SVINCOLO DEL CALCIATORE BUONAVENTURA ALEX TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO DALLA S.S. CONEGLIANO CALCIO PER CAMBIO DI RESIDENZA

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo e ordina incamerarsi la relativa tassa.

11. RECLAMO N. 7 DELLA U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL C.R. VENETO LND DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE UGOLINI CRISTIAN, ART. 109 NOIF

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile ed ordina incamerarsi la tassa reclamo.

12. RECLAMO N. 8 DEL CALCIATORE CAPIELLO GIANLUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITA' DALLA GIOVANI RIBELLI NORDAHL, ART. 109 NOIF

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

13. RECLAMO N. 9 DEL CALCIATORE LANCELLOTTA NICOLA FRANCESCO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA SUA RICHIESTA DI SVINCOLO DALLA A.S. BELVEDERE, ART. 109 NOIF

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

14. RECLAMO N. 19 DELLA POL. BRENDOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, ART. 109 NOIF, DA PARTE DEL C.R. VENETO, DEL CALCIATORE BERTOCCO ERMES

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

15. RECLAMO N. 15 DELLA F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO, EX ART. 109 NOIF, DA PARTE DELLA DIVISIONE INTERREGIONALE, DEL CALCIATORE MANZO ANTONIO

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione per l'espletamento di ulteriori atti istruttori.

16. RICORSO PER SVINCOLO N. 36 DEL CALCIATORE PELLICCIA LUCA TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO A NORMA ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA, DALLA SOCIETA' VERSILIA 1998 SRL DIL.

La Commissione Tesseramenti rinvia la trattazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio Martusciello

Publicato in Roma il 29 settembre 2005

IL SEGRETARIO
Dott. Francesco Ghirelli

IL PRESIDENTE FEDERALE
Dott. Franco Carraro